

Pubblicato il 11/12/2017

N. 12213/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09844/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9844 del 2017, proposto da Francesco Raducci, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nobile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tasso 39;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Melania D'Orazio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione della rettifica alla graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A050 - Regione Lazio approvata con DDG n. 366 del 19/07/2017 pubblicata dall'USR Lazio in data

20/07/2017 e dei giudizi numerici finali attribuiti alla ricorrente e conseguente mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori per l'erronea valutazione del titolo riguardante l'attività di ricerca (punto B.5.1 della tabella di valutazione di cui al DM 94 del 23/2/2016).

di tutti gli atti emanati dalla Commissione giudicatrice con i quali non si è adeguatamente tenuto conto delle attività di ricerca prodotte dalla ricorrente.

del provvedimento con il quale è stato decurtato il punteggio della ricorrente e ne è stata sancita l'esclusione dalla graduatoria di merito.

del verbale n. 93 del 5/4/2017 della Commissione giudicatrice.

di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, chiede, con il ricorso in epigrafe, la rettifica della graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A050 – Regione Lazio approvata con D.D.G. n. 366 del 19 luglio 2017 e dei giudizi numerici finali attribuiti alla ricorrente e il conseguente annullamento del mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori per l'erronea valutazione del titolo riguardante l'attività di ricerca (punto B.5.1 della Tabella di valutazione di cui al D.M. 94 del 23 febbraio 2016);

Vista la costituzione formale dell'amministrazione;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati;

Ritenuto, da parte del Collegio, di dovere integrare il contraddittorio anche agli altri controinteressati poiché un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe effetti anche sulle loro posizioni nell'ambito della graduatoria;

Ritenuto che occorra pertanto ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 29 maggio 2018.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO